

CCCXCIX SEDUTA

GIOVEDÌ 31 GENNAIO 1957

Presidenza del Presidente CORRIAS

I N D I C E

Assenze per più di cinque giorni	7205
Interrogazioni (Annunzio)	7205
Interrogazioni (Svolgimento):	
CERIONI, Assessore ai lavori pubblici	7206
ZUCCA	7206
MUSIO, Assessore tecnico all'agricoltura e foreste	7206
DE MAGISTRIS	7207
Proposta di legge: «Provvidenze in favore della lotta contro i parassiti dell'ulivo». (136) (Continuazione della discussione e approvazione):	
ZUCCA	7207-7209-7211-7212
SERRA	7208-7209-7210-7213-7214
CASU, relatore	7209-7212
SASSU	7209
PRESIDENTE	7209-7213-7214
MUSIO, Assessore tecnico all'agricoltura e foreste	7209-7211
TORRENTE	7210-7211
MELIS	7211
COVACIVICH	7213
(Votazione segreta)	7215
(Risultato della votazione)	7215
Proposte di legge (Annunzio di presentazione)	7215

La seduta è aperta alle ore 11 e 15.

DESSANAY, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Assenze per più di cinque giorni.

PRESIDENTE. Comunico i nomi dei consiglieri che si sono astenuti dall'intervenire alle

sedute per più di cinque giorni consecutivi: Campus, settima assenza; Cottoni, settima assenza; Pinna, settima assenza; Puligheddu, settima assenza.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

DESSANAY, *Segretario*:

«Interrogazione Pernis circa la mancanza di illuminazione pubblica in Lasplassas». (725)

«Interrogazione Castaldi sulle fonti idrotermali dell'Isola». (726)

«Interrogazione Manca circa la corrispondenza della tredicesima mensilità al personale dell'Azienda autotrasporti Pani. Con richiesta di risposta scritta». (727)

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Per prima viene svolta quella dell'onorevole Zucca all'Assessore ai lavori pubblici.

Se ne dia lettura.

DESSANAY, *Segretario*:

«Per conoscere: a) se risponda a verità che nel caseggiato scolastico del Comune di Maracalagonis, ancora in attesa di collaudo, vi siano delle infiltrazioni d'acqua attraverso il tet-

to e le pareti; b) in caso affermativo, quali provvedimenti intenda adottare nei confronti della ditta appaltatrice e se, in ogni caso, non ritenga necessario far porre riparo al più presto ai suddetti inconvenienti sì da permettere che il caseggiato venga subito adibito all'insegnamento. L'interrogazione ha carattere d'urgenza». (670)

PRESIDENTE. L'onorevole Assessore ai lavori pubblici ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

CERIONI (D.C.), Assessore ai lavori pubblici. Il caseggiato scolastico di Maracalagonis, benchè non ancora cclaudato, è stato ugualmente consegnato al Comune in quanto, sebbene vi siano delle infiltrazioni d'acqua dal tetto e forse anche da qualche parete, queste però non sono tali da richiedere che il caseggiato sia mantenuto ancora chiuso. Pertanto io ho consegnato il caseggiato e ho proceduto anche alla inaugurazione; nello stesso tempo ho impartito, attraverso il direttore dei lavori, le disposizioni necessarie perchè venga immediatamente eliminato l'inconveniente lamentato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Zucca per dichiarare se è soddisfatto.

ZUCCA (P.S.I.). Mi dichiaro soddisfatto della risposta per quanto riguarda ciò che l'Assessore ha fatto sia permettendo l'apertura della scuola, sia provvedendo a far riparare i danni; ma non posso dichiararmi soddisfatto per il fatto che contro la ditta che ha costruito il caseggiato non siano stati presi dei provvedimenti.

CERIONI (D.C.), Assessore ai lavori pubblici. Le spese per le riparazioni sono a carico della ditta.

ZUCCA (P.S.I.). Lo so, ma, onorevole Assessore, non basta la spesa: occorre almeno sospendere la ditta per qualche tempo delle gare di appalti regionali. Una ditta seria non può costruire un caseggiato scolastico che addirittura

prima del collaudo fa acqua dal tetto e dalle pareti. Ecco perchè direi che, oltre a far riparare i danni, ci sarebbe voluta almeno una sospensione dall'invito alle ulteriori gare di appalto. Per questi motivi, non posso dichiararmi soddisfatto della risposta.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione dell'onorevole De Magistris agli Assessori all'agricoltura e foreste ed ai lavori pubblici. Se ne dia lettura.

DESSANAY, Segretario:

«Per conoscere quali misure intendano adottare a tutela del patrimonio ittico perchè i concessionari di derivazioni d'acqua, mediante sbarramenti, attuino le misure previste nei disciplinari di concessione a tutela del patrimonio ittico dei corsi d'acqua dell'Isola. In particolare l'interrogante chiede di conoscere se è intendimento della Giunta imporre alla Società Elettrica Sarda la costruzione di scale-pesca per consentire il rinnovamento della specie nei bacini a monte delle dighe del Tirso e del Coghinis. L'interrogante fa presente che la costruzione delle scale-pesca consente di non frustrare i notevoli sforzi che già fa l'Amministrazione regionale con l'immissione di avannotti nei corsi d'acqua dell'Isola». (678)

PRESIDENTE. L'onorevole Assessore all'agricoltura e foreste ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

MUSIO, Assessore tecnico all'agricoltura e foreste. Nel quadro degli interessamenti dell'Assessorato dell'agricoltura in difesa dei prodotti ittici dei nostri fiumi, non è sfuggito questo aspetto sul quale l'onorevole interrogante chiede notizia. Infatti, quando i disciplinari prevedono questi adempimenti, attraverso i normali organi di vigilanza si cerca sempre di farli rispettare. Non sempre però i disciplinari prevedono la costruzione di scale-pesca, che sono particolarmente richieste per quelle specie ittiche che, per il loro ciclo biologico, hanno il movimento di salita e discesa lungo i corsi d'acqua.

Non tutte le specie hanno queste necessità, quindi non sempre è opportuno insistere perchè vengano predisposte queste scale. Particolarmente le specie ittiche che popolano i fiumi e i laghi della Sardegna ne possono prescindere in quanto non scendono a valle per poi risalire a monte nel periodo della riproduzione. Questo è il motivo per cui, per non lasciare spopolati i laghi creati con gli sbarramenti esistenti, si provvede al ripopolamento con l'immissione di avannotti.

Non mi risulta che ci siano particolari obblighi da parte della Società Elettrica Sarda rispetto al disciplinare. Non ho ancora ricevuto al riguardo le notizie dettagliate che ho chiesto, ma ritengo che non ci debbano essere motivi di preoccupazione date le specie ittiche che popolano i nostri laghi e i nostri fiumi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Magistris per dichiarare se è soddisfatto.

DE MAGISTRIS (D.C.). Non posso non dichiararmi non soddisfatto in quanto, a mio avviso, le scale ittiche sono necessarie per le specie che più interessano i maggiori corsi d'acqua della Sardegna, le anguille, le quali, come è risaputo, risalgono la corrente. Tanto è che i pescatori anziani lamentano la scomparsa dell'anguilla dai corsi superiori del Tirso e del Coghinas. Per quanto concerne le acque del Coghinas, il disciplinare prevedeva la costruzione da parte della Società della scala ittica, che invece non è stata costruita; ed i pescatori della zona di Tula, Oschiri, Berchidda hanno richiesto continuamente, anche attraverso i loro Comuni, l'adempimento di questo obbligo.

Quindi, ritenendo che le scale ittiche siano utili per il popolamento delle anguille, che sono il maggior reddito dei fiumi sardi, siccome i disciplinari di concessione ne prevedono la costruzione, siccome questa costruzione non è stata fatta nè è stato fatto alcunchè da parte della Regione perchè venga costruita, per lo meno quella del Coghinas, mi dichiaro non soddisfatto della risposta ricevuta.

Continuazione della discussione ed approvazione della proposta di legge: «Provvidenze in favore della lotta contro i parassiti dell'ulivo». (136)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione della proposta di legge: «Provvidenze in favore della lotta contro i parassiti dell'ulivo». Si procede alla discussione degli articoli. Si dia lettura dell'articolo 1.

DESSANAY, Segretario:

Art. 1

L'Amministrazione regionale è autorizzata a proseguire le attività sperimentali e dimostrative nella lotta contro i parassiti dell'ulivo.

E' inoltre autorizzata, nei casi in cui lo stimi indispensabile per la natura e la importanza delle operazioni da compiere ovvero per il pericolo da evitare a eseguire d'ufficio la medesima lotta.

Nel caso di cui al comma precedente, il rimborso da parte dei beneficiari delle spese sostenute non può superare la metà della spesa, nè il quinto del valore del prodotto presunto nell'anno del trattamento.

ZUCCA (P.S.I.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho chiesto di parlare per prospettare, anche in sede di discussione di quest'articolo, la difficoltà da me già presentata durante la discussione generale. Mi riferisco alla forma di rimborso da parte degli olivicoltori. Intanto, faccio notare che non è giusto lasciare alla discrezione dell'Amministrazione regionale la facoltà di fissare la quota di rimborso. Quando si dice: «il rimborso da parte dei beneficiari delle spese sostenute non può superare la metà della spesa, nè il quinto del valore del prodotto presunto nell'anno del trattamento», è chiaro che si mette un termine massimo lasciando alla discrezione dell'Amministrazione regionale la fissazione del *quantum*. E ciò a mio parere è già un pericolo.

Vi è anche il pericolo che si possano fare delle discriminazioni nel senso che, anzichè sta-

bilire una quota fissa per tutti gli olivicoltori che abbiano beneficiato del trattamento d'ufficio, si stabiliscano quote diverse da Comune a Comune, o addirittura da azienda ad azienda. D'altra parte, faccio notare ai proponenti che quando si dice «non può superare la metà della spesa», essendo in questa spesa tutto compreso: attrezzatura, manodopera e persino insetticidi, a carico del privato finirebbe per farsi gravare una spesa maggiore che se facesse la lotta per conto suo, dato che in questo caso avrebbe gratuitamente l'insetticida e un contributo del 50 per cento per l'acquisto delle attrezzature.

Ora, nel caso dell'intervento d'ufficio, io giustificherei invece una maggiore quota a carico della Regione perchè, evidentemente, l'interesse pubblico sarebbe superiore a quello privato. Perchè non ho presentato un emendamento? Perchè è davvero difficile stabilire il *quantum*. Io preferirei, per esempio, un tanto a pianta, in modo che il proprietario sappia con esattezza la quota che deve pagare.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Serra. Ne ha facoltà.

SERRA (D.C.). Come ho affermato durante la discussione generale, devo dare atto all'onorevole Zucca della giustezza della sua osservazione al riguardo della parola «tassa», lasciata per dimenticanza nel testo delle Commissioni. D'altra parte, è pur giusto e legittimo che nella legge sia sancito il principio del rimborso obbligatorio di parte della spesa sostenuta dall'Amministrazione regionale per la lotta da essa direttamente sostenuta, come del resto lo stesso principio è sancito nella legge nazionale del 1931.

Per rispondere all'osservazione fatta ieri in discussione generale e ribadita ora dal collega Zucca, mi sembra che la formulazione adottata, almeno in linea di principio, debba considerarsi la più giusta: in realtà, non è che si imponga un massimo o un minimo, no; la legge consente una certa elasticità, combinando il concetto della spesa con quello del prodotto. Infatti, date le speciali condizioni orografiche di

molte zone della Sardegna, la spesa potrebbe essere molto rilevante, per cui ci è sembrato opportuno introdurre anche l'altro elemento, quello della percentuale sul prodotto.

Non sarebbe possibile stabilire nella legge un'altra formula, se non quella della tassazione per un *tot* a pianta: ma allora si che vi sarebbe disparità di trattamento, perchè evidentemente le piante non hanno tutte un egual carico di ulive, per cui sarebbe veramente una ingiustizia far pagare la stessa quota per tutti gli alberi. Invece, la formula inserita nella legge, e che è stata approvata dalla Commissione, consente, in sede esecutiva, di stabilire anno per anno quanto bisogna far pagare.

Onestamente mi sembra che uno degli elementi che ha portato or ora il collega Zucca possa esser preso in considerazione. Ha fatto rilevare egli giustamente — ciò che non era mai stato rilevato, neanche durante i lavori della Commissione — che nella lotta fatta dai privati, in base all'articolo 2, gli olivicoltori avrebbero, oltre al contributo del 50 per cento sulle spese per l'acquisto delle attrezzature, anche la distribuzione gratuita degli insetticidi, mentre invece la lotta d'ufficio, fatta in base all'articolo 1, risulterebbe per essi più gravosa. Ciò sarebbe evidentemente ingiusto, in quanto la lotta d'ufficio, implicando la difesa di un interesse collettivo, dovrebbe invece comportare minor spesa per il singolo. Sono quindi propenso a inserire dopo le parole «metà della spesa», le altre: «della manodopera necessaria per l'esecuzione della lotta».

PRESIDENTE. Comunico che a questo articolo è stato ora presentato un emendamento a firma Zucca - Torrente - Cherchi. Se ne dia lettura.

DESSANAY, Segretario:

«Articolo 1 - ultimo comma. Dopo le parole "della spesa" aggiungere "per la sola manodopera"; sopprimere le parole "nè il quinto del valore del prodotto presunto nell'anno del trattamento"».

CASU (P.S.d'A.), relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASU (P.S.d'A.), *relatore*. Prendo proprio lo spunto dall'emendamento presentato dall'onorevole Zucca per dire che sono d'accordo con lui solo per quanto riguarda la prima parte del suo emendamento; sono invece del parere di mantenere invariata la seconda parte. Poiché, in talune zone, la sola spesa di manodopera è talmente elevata che giustamente impressiona gli stessi olivicoltori, io manterrei la garanzia, per il proprietario, che il rimborso non può superare il quinto del prodotto. Questa garanzia mi pare che sia indispensabile per i proprietari: anzi, devo aggiungere che io ne avevo parlato in precedenza proprio con gli olivicoltori di Sassari, i quali erano già d'accordo con questa nostra formulazione; saranno certo più soddisfatti se la sostituiamo con quell'altra dell'onorevole Zucca, a loro più favorevole.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, io accedo alla proposta del collega Casu, restando inteso che il rimborso non può superare la metà della spesa per la sola manodopera e «in ogni caso», il quinto del valore del prodotto presunto. In tal caso vorrà dire che la seconda parte dell'articolo sarà restrittiva della prima: avremo cioè una maggiore garanzia per gli olivicoltori.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Sassu. Ne ha facoltà.

SASSU (D.C.). Vedete, onorevoli colleghi, la questione del quinto del prodotto è una cosa che, secondo me, non suona bene. Noi dobbiamo, invece, secondo il mio punto di vista, stabilire un tanto a pianta. Come si fa a giudicare che l'oliveto di Tizio, ad esempio, contiene cento quintali di olive? Abbiamo un milione e mezzo di piante di olivo in provincia di Sassari, e tre milioni in tutta l'Isola; come si fa a stimarle tutte? Si farà una stima presunta, si dice. Bene, io ho due oliveti, a distanza di qual-

che metro l'uno all'altro; per essere precisi, tra l'uno e l'altro passa una strada. Ebbene: uno è carico d'olive, nell'altro non ce ne sono affatto. Se vi capitano di questi casi, come fate a stimare i due oliveti?

PRESIDENTE. Onorevole Sassu, se crede, lei può presentare un suo emendamento.

Ha domandato di parlare l'onorevole Serra. Ne ha facoltà.

SERRA (D.C.). A me pare che le apprensioni dell'onorevole Sassu siano infondate. In realtà, ciò che rileva è soltanto la spesa per la manodopera: il valore del quinto del prodotto non è che un limite di garanzia riferito alla spesa in questione.

Quindi, non c'è bisogno che si faccia una perizia albero per albero, ma, per integrare questo limite della metà della spesa, basta considerare *grosso modo* quale è la situazione della zona riguardo alla produzione generale.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Giunta?

MUSIO, *Assessore tecnico all'agricoltura e foreste*. Come ho già affermato, la Giunta si rimette alle decisioni del Consiglio.

PRESIDENTE. Dunque, l'emendamento Zucca - Torrente - Cherchi, che è stato accettato anche dai presentatori della legge, si intende così modificato: «dopo le parole "della spesa" aggiungere "per la sola mano d'opera, e, in ogni caso, il quinto del valore"...» eccetera. Lo metto pertanto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione la restante parte dell'articolo primo. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura dell'articolo 2.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 2

Agli ulivicoltori singoli od associati che, fuori

dei casi di cui all'articolo precedente, intendono eseguire direttamente la lotta, con piena e completa loro responsabilità, l'Amministrazione regionale è autorizzata:

1) a prestare gratuitamente l'assistenza tecnica necessaria;

2) qualora non sussistano o non siano applicabili altre adeguate provvidenze specifiche:

a) a concedere ai proprietari o conduttori un contributo nella misura non superiore al 50 per cento della spesa per l'acquisto delle attrezzature necessarie alla esecuzione della lotta;

b) a cedere gratuitamente ai conduttori gli insetticidi necessari all'esecuzione della lotta medesima.

PRESIDENTE. All'articolo 2 sono stati presentati due emendamenti uno a firma Torrente - Nioi, l'altro a firma Serra - Casu - Medda. Si dia lettura di entrambi.

DESSANAY, Segretario:

Emendamento Torrente - Nioi: «Sopprimere il numero 2 dell'articolo».

Emendamento Serra - Casu - Medda: «Salva l'applicazione delle vigenti leggi e, in particolare, del disposto dell'articolo 3 della legge 26 luglio 1956, numero 839, agli ulivicoltori singoli od associati, con preferenza per i coltivatori diretti, che, fuori dei casi di cui all'articolo precedente, intendano eseguire direttamente la lotta con piena e completa loro responsabilità, l'Amministrazione regionale è autorizzata sia a prestare l'assistenza tecnica, sia a concedere gli insetticidi necessari all'esecuzione della lotta, gratuitamente».

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Torrente. Ne ha facoltà.

TORRENTE (P.C.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi ritiriamo il nostro emendamento perchè riteniamo che in quello presentato dagli onorevoli Serra, Casu e Medda siano accolti, anche se non completamente, i motivi che ci avevano portato ad esprimere le nostre riserve. In primo luogo, con questo

emendamento esplicitamente si richiama l'applicazione dell'articolo 3 della legge nazionale circa la concessione del contributo del 50 per cento per l'acquisto delle attrezzature. Quindi, è chiaro che con l'applicazione di detta legge avremo un alleggerimento delle spese da parte della Regione.

In secondo luogo — e questa secondo me è la cosa più importante — viene richiamata una espressione che esisteva nel primo progetto e che era stata omessa in quello delle due Commissioni, cioè che la lotta eseguita dai privati, in ogni caso, è sotto la loro piena e completa responsabilità. Il fatto che gli agricoltori siano richiamati alla loro responsabilità piena e completa, ci fa pensare che andranno ben cauti nell'uso di questi prodotti.

In terzo luogo, effettivamente l'osservazione di Serra circa l'uso degli antiparassitari è stata veramente convincente. Noi siamo stati tra quelli che ci siamo dichiarati perplessi circa l'uso di un determinato insetticida, il Parathyon, se non mi sbaglio, e sull'uso di questo insetticida abbiamo fondato alcune nostre riserve. Ora, è chiaro che, così come si presenta la legge, non viene imposto l'uso di un determinato antiparassitario. Per queste ragioni, dichiariamo di ritirare il nostro emendamento e di accettare quello di Serra - Casu e Medda.

PRESIDENTE. L'onorevole Serra ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

SERRA (D.C.). Non ci sarebbe ormai più bisogno di illustrare l'emendamento sia dopo l'intervento di ieri, e sia anche dopo le chiarificazioni date ora dal collega Torrente. Mi pare che non ci possa essere dubbio che, in primo luogo, con questa formulazione, noi intendiamo che si applichi la legge nazionale per quanto si riferisce alla ex lettera a) del punto 2 dell'articolo, che viene quindi ad esser compresa nella formula «salva l'applicazione...» eccetera. Resta però ben inteso che, ove gli stanziamenti dello Stato non fossero adeguati, si deve far salva sempre la competenza amministrativa della Regione, inquantochè per l'articolo, salvo errore, 57 dello Statuto, le leggi dello Stato vanno applicate anche nella Regione.

TORRENTE (P.C.I.). E' incontestabile.

SERRA (D.C.). Ecco, e mi pare anche incontestabile che, conseguentemente, la formula «salva l'applicazione delle vigenti leggi e, in particolare, del disposto dell'articolo 3» vuol dire: prima di tutto valgono e devono esser richieste le provvidenze dello Stato, ma nella ipotesi che queste non siano sufficienti o non vengano applicate, in ogni caso resta ferma l'applicabilità da parte della Regione della stessa norma a suo carico e spesa.

Per il resto, debbo ribadire che, dato che si parla di insetticidi, come ora ha rilevato il collega Torrente, possiamo star tranquilli che non si tratta di imporre il «Parathyon», ma di lasciare ai competenti di scegliere liberamente tra quelli che riterranno più adatti. D'altra parte, il richiamo alla piena e completa responsabilità dei privati richiama la loro attenzione sulle pericolosità di taluni di questi preparati.

Voglio ancora mettere in rilievo che, analogamente alla legge nazionale, abbiamo voluto affermare che il diritto alla concessione spetta a tutti gli olivicoltori, sia singoli che associati, ma con preferenza ai coltivatori diretti. Nell'ipotesi, quindi, che si avessero modeste possibilità, l'Assessorato dovrà dare la preferenza ai coltivatori diretti. Siamo quindi più che mai nello spirito della legge numero 839 del 26 luglio 1956.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Giunta?

MUSIO, *Assessore tecnico all'agricoltura e foreste*. Nulla da eccepire.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento Serra - Casu - Medda. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 3

L'organizzazione della lotta di cui alla presente legge e le operazioni conseguenti sono

poste sotto la vigilanza dell'Assessore all'agricoltura e foreste.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 4

L'Amministrazione regionale, nell'esecuzione della lotta, si avvale dell'Osservatorio fitopatologico della Sardegna per la direzione tecnica, nonchè del personale degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura all'uopo specificamente designato e, se necessario, di altro personale estraneo all'Amministrazione stessa temporaneamente assunto, nonchè eventualmente di quello del Centro regionale antinsetti.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.). Noi accettiamo la formulazione dell'articolo così come viene presentata, ma avremmo desiderato che nell'elencare il personale di cui l'Amministrazione intende servirsi nel condurre la lotta si fosse data la precedenza a quello del Centro regionale antinsetti. Questo infatti dispone di personale con una preparazione specifica e non vi è quindi bisogno di ricorrere, se non come ultima *ratio*, ad altre persone.

Non abbiamo presentato alcun emendamento, però vorremmo che la Giunta tenesse conto della nostra raccomandazione.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Giunta?

MUSIO, *Assessore tecnico all'agricoltura e foreste*. Accetto la raccomandazione dell'onorevole Zucca, per quanto mi sembri più esatto mettere all'ultimo posto il Centro antinsetti: infatti, potrebbe verificarsi il caso che questo Centro sia già impegnato in altre mansioni.

MELIS (P.S.d'A.). Fin quando possibile...

MUSIO, *Assessore tecnico all'agricoltura e foreste*. Nell'ordine di precedenza è già sottinteso un motivo che io riterrei valido.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 4. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 5

E' istituito presso la tesoreria regionale un conto corrente speciale per la lotta contro i parassiti dell'ulivo.

Al conto affluiscono le somme costituenti gli stanziamenti annualmente previsti nel bilancio regionale, quelle eventualmente disposte dallo Stato o da altri enti, nonchè gli eventuali proventi della tassa di cui all'articolo 1.

Il conto è gestito ed amministrato nelle forme e modi di legge, sotto la direzione dell'Assessore all'agricoltura e foreste.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento a firma Serra-Casu - Medda. Se ne dia lettura.

DESSANAY, *Segretario*:

«Al comma secondo sostituire le parole: "della tassa di cui all'articolo 1" con le parole: "dell'importo del rimborso di cui all'ultimo comma dell'articolo 1"».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Casu per illustrare questo emendamento.

CASU (P.S.d'A.), *relatore*. La parola «tassa» è stata lasciata per errore. In realtà non si tratta di una tassa, bensì di un rimborso parziale di spese, ed è per questo che abbiamo presentato un emendamento.

Colgo l'occasione per mettere in evidenza l'importanza della nuova impostazione data alla parte finanziaria, con la creazione di un fondo speciale. Il fondo speciale, che non è posto sotto il controllo della Corte dei Conti, permet-

terà di svincolare delle somme e di poterle distribuire, quando le necessità lo richiederanno. D'altro canto, anche in altri casi si è seguito questo principio: per esempio, in occasione della lotta antimalarica nelle zone di bonifica, con risultati veramente soddisfacenti.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, non che io voglia essere pignolo, — non è mia abitudine —, ma debbo prospettare un dubbio. Supponiamo che degli agricoltori non versino attraverso il conto corrente la loro quota di rimborso; come potrà fare la Regione a farsi pagare? Questo caso nella legge non è previsto... (*Interruzioni*). E' un debito, va bene, ma come farà la Regione a farsi pagare questo debito? Potrebbe — lo so bene — fare una causa civile come qualsiasi privato; ma è questo il sistema migliore per un Ente pubblico di difendere i suoi interessi? Evidentemente no. Gli Enti pubblici, come i Comuni, come fanno?

CASU (P.S.d'A.), *relatore*. Ricorrono all'iscrizione a ruolo.

ZUCCA (P.S.I.). Qui però non è previsto nemmeno questo sistema. Quindi, dovremmo provvedere ad aggiungere all'articolo una frase come questa: «Per i casi in cui non vi sia il versamento volontario degli agricoltori tramite il conto corrente, la Regione provvederà attraverso gli uffici finanziari dello Stato a emettere appositi ruoli», come si fa per i contributi unificati o altro. Non possiamo lasciare all'iniziativa della Regione di citare coloro che non pagano. Evidentemente ci deve essere un mezzo coattivo prima di arrivare a questi estremi: il mezzo coattivo è il ruolo, normalmente. Ora, se questo non è previsto nella legge, è chiaro che la Regione non potrà ricorrevi. Questo è quanto volevo far notare.

SERRA (D.C.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA (D.C.). Come ho precedentemente affermato, la prima formulazione prevedeva l'istituzione di un fondo; non era però questa la forma migliore, per il fatto che si sarebbe trattato di una gestione extra bilancio; invece col ricorso al conto corrente, suggerito anche dalla Ragioneria, indubbiamente le cose andranno molto meglio. Ho preso la parola principalmente per rispondere alle apprensioni manifestate dall'onorevole Zucca a proposito della forma di riscossione delle quote non pagate dagli agricoltori con i versamenti sul conto corrente. Esiste una legge del 1910, tuttora in vigore, per cui qualsiasi entrata che deve far capo agli Enti pubblici può essere riscossa sotto la forma dei ruoli; quindi basterebbe che in sede di coordinamento si richiamasse l'applicabilità di tale legge.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un altro emendamento a firma Covacivich - Castaldi - Soggiu Piero. Se ne dia lettura.

DESSANAY, *Segretario*:

«Articolo 5 — secondo comma —. Adoperare la formula: "nonchè dalle quote rimborso spesa di cui all'articolo 1"».

PRESIDENTE. Onorevole Serra se lei accetta questa formula possiamo ritenere decaduto il suo primo emendamento.

SERRA (D.C.). Sì.

PRESIDENTE. E' stato ora presentato altro emendamento a firma Serra - Casu - Covacivich. Se ne dia lettura.

DESSANAY, *Segretario*:

«Dopo le parole: "nonchè dalle quote rimborso spesa di cui all'articolo 1" aggiungere: "da riscuotersi, se necessario, con le forme e nei modi di cui alla legge...1910, numero... sulla riscossione delle entrate patrimoniali degli Enti pubblici"».

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emen-

damento Covacivich - Castaldi - Soggiu Piero. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento Serra - Casu - Covacivich. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto infine in votazione la restante parte dell'articolo 5. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura dell'articolo 6.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 6

Alla costituzione del conto di cui all'articolo precedente e per sostenere le spese dell'inizio della lotta nel 1956 ed alla esecuzione della stessa, oltre che con la disponibilità di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1955, numero 1309, si provvede con quella di lire 50 milioni da prelevarsi dal capitolo 150 del bilancio regionale 1956.

Per gli esercizi successivi si provvede con le disponibilità risultanti dal conto.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento a firma Covacivich De Magistris - Giua Angelo. Se ne dia lettura.

DESSANAY, *Segretario*:

«Alla costituzione del conto di cui all'articolo precedente si provvede con gli stanziamenti — residui e competenze — dei capitoli 160 e 161 del bilancio dell'esercizio 1957 per l'ammontare complessivo di lire 50 milioni».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Covacivich per illustrare questo emendamento.

COVACIVICH (D.C.). Praticamente è una proposta della Commissione, perchè riporta il

vecchio articolo così come era stato presentato l'anno scorso.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Serra. Ne ha facoltà.

SERRA (D.C.). Vorrei chiedere l'assicurazione che resti il capoverso «Per gli esercizi successivi si provvede con le disponibilità risultanti dal conto».

PRESIDENTE. Però occorre lasciare la parola «anche».

SERRA (D.C.). Esatto. Questa parte risulterebbe così formulata: «anche con le disponibilità risultanti dal conto». In tal modo non rimarranno esclusi gli stanziamenti regionali per i bilanci successivi.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento Covacovich ed altri. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto poi in votazione il secondo comma dell'articolo 6 con l'aggiunta della parola «anche». Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

DESSANAY, Segretario:

Art. 7

Per i contributi previsti dalla lettera a) e per la concessione degli insetticidi di cui alla lettera b) del numero 2 dell'articolo 2, l'esame delle domande, gli accertamenti preventivi, il controllo sull'esecuzione dei trattamenti anti-parassitari e sulla idoneità delle attrezzature sono effettuati da parte degli organi di cui all'articolo 4; l'ammissione a contributo ed il pagamento sono disposti dagli Ispettorati provinciali per l'agricoltura.

Art. 6 emendato.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato pre-

sentato un emendamento a firma Serra - Casu - Medda. Se ne dia lettura.

DESSANAY, Segretario:

«Nella prima parte, alle parole: "Per i contributi previsti dalla lettera a) e per la concessione degli insetticidi di cui alla lettera b) del numero 2 dell'articolo 2" sostituire le parole: "Per la concessione delle provvidenze di cui all'articolo 2"».

PRESIDENTE. L'onorevole Serra ha facoltà di illustrare questo emendamento.

SERRA (D.C.). In seguito all'approvazione dell'emendamento all'articolo 2, è necessario apportare all'articolo 7 questa modifica. Posso assicurare i colleghi che identica procedura è in atto anche per l'articolo 2 della legge nazionale 26 luglio 1956, numero 839, per cui questi particolari adempimenti da parte dei diversi organi sono uguali a quelli contemplati dalla legge nazionale.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento Serra - Casu - Medda. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione la restante parte dell'articolo 7. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura dell'articolo 8.

DESSANAY, Segretario:

Art. 8

La presente legge è dichiarata urgente a sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Serra. Ne ha facoltà.

SERRA (D.C.). Poichè non esiste più alcun motivo per l'urgenza, dichiaro, anche a nome

degli altri due presentatori, di ritirare questo articolo.

PRESIDENTE. Sta bene.

Annunzio di presentazione di proposte di legge.

PRESIDENTE. Prima di procedere alla votazione a scrutinio segreto, comunico che sono pervenute alla Presidenza alcune proposte di legge:

dall'onorevole Giua Angelo:

«Agevolazioni per scuole professionali — ri-creatori — campi sportivi e piccoli impianti e attività industriali». (177)

Per questa proposta di legge è stata richiesta la procedura d'urgenza. Metto in votazione la procedura d'urgenza. Chi la approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova)*. Chi non la approva alzi la mano.

(Non è approvata).

Dall'onorevole Giua Angelo:

«Valorizzazione turistica delle zone dell'Ogliastra, Barbagia e Sarcidano». (178)

E' stata ugualmente richiesta la procedura d'urgenza. La metto in votazione. Chi la approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova)*. Chi non la approva alzi la mano.

(Non è approvata).

Dagli onorevoli Cherchi, Nioi, Torrente:

«Riduzione dei canoni d'affitto dei terreni adibiti a pascolo per l'annata agraria 1956-57 in Sardegna». (179)

Anche per questa proposta di legge è stata

chiesta la procedura d'urgenza. La metto in votazione. Chi la approva alzi la mano.

(Non è approvata).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge: «Provvidenze in favore della lotta contro i parassiti dell'ulivo».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	38
votanti	37
maggioranza	19
favorevoli	27
contrari	10
astenuiti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Amicarella - Azzena - Borghero - Brotzu - Castaldi - Casu - Cerioni - Cherchi - Colia - Corona Loddo Claudia - Cossu - Covacivich - Del Rio - De Magistris - Deriu - Dessanay - Fancello - Filigheddu - Fiori - Floris - Gardu - Ibba - Lay - Lonzu - Manca - Medda - Melis - Nioi - Pernis - Pisano - Sanna - Sassu - Serra - Soggiu Piero - Stara - Torrente - Zucca.

Si sono astenuti: Presidente Corrias).

PRESIDENTE. I lavori del Consiglio continueranno domani alle ore 10 e 30.

La seduta è tolta alle ore 12 e 30.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Tipografia Società Editoriale Italiana - Cagliari
Anno 1957